

Comune di Pozza di Fassa

PROVINCIA DI TRENTO



Comun de Poza

PROVINCIA DE TARENT

Prot. n. c_g950/1898/8.7

Pozza di Fassa li, 10 marzo 2017

Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento a terzi in concessione del servizio di trasporto urbano-turistico "Pozza di Fassa – Gardeccia" e "Pozza di Fassa – Val Monzoni" 2017 e 2018.

CODICE CIG: 7005351685

Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 16 febbraio 2017

Determinazione del Segretario comunale n. 27 dell'8 marzo 2017

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 10 aprile 2017

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELLA CONCESSIONE

Il **Comune di Pozza di Fassa** intende affidare in concessione, a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione della migliore offerta economica in rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara ai sensi dell'art. 16, comma 4 della L.P. 2/2016 i seguenti servizi, secondo le prescrizioni minime contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale allegati al presente bando di gara.

Oggetto della concessione: servizio di trasporto urbano-turistico "Pozza di Fassa – Gardeccia" mediante autobus di peso non superiore a 5 tonnellate anno 2017 (dal 27 maggio 2017 e fino al 8 ottobre 2017 compresi) e anno 2018 (dal 26 maggio 2018 e fino al 7 ottobre 2018 compresi) e "Pozza di Fassa – Val Monzoni" mediante l'utilizzo di pulmini di peso non superiore a 3,5 tonnellate anno 2017 (dal 24 giugno 2017 e fino al 10 settembre 2017 compresi) e anno 2018 (dal 23 giugno 2018 e fino al 9 settembre 2018 compresi).

L'affidamento in concessione del servizio in argomento è disciplinato dal combinato disposto della L.P. n. 2/2016 e della Parte III (Contratti di Concessione) del D. Lgs. 50/2016, in quanto rispettivamente applicabili.

Valore della concessione: Euro 523.000,00 (cinquecentoventitremila) pari all'ammontare presunto del fatturato stimato dall'amministrazione concedente in base ai dati desumibili dai precedenti affidamenti.

Importo del canone annuale a base di gara soggetto ad offerta migliorativa (al rialzo): **Euro 6.100,00 (seimilacent).**

Luogo di esecuzione: Comune di Pozza di Fassa.

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

Modalità di pagamento del canone: ai sensi dell'art. 2) del capitolato speciale, il pagamento del canone, che rimane invariato per tutta la durata del contratto, va effettuato prima della stipula del contratto per l'anno 2017 e prima dell'inizio del servizio per l'anno 2018 (26 maggio 2018).

La controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, pertanto il servizio è remunerato esclusivamente mediante la riscossione delle tariffe da parte degli utenti.

Classificazione dei servizi:

- **Prestazione principale:** servizio di trasporto urbano-turistico;
- **Prestazioni secondarie:** non previste.

Il servizio **non è** suddiviso in lotti.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta al massimo rialzo del canone annuo posto a base di gara, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, sulla base del capitolato speciale e dello schema di contratto di concessione.

Documentazione disponibile per i concorrenti.

Il presente bando di gara, il capitolato speciale della concessione, lo schema di contratto di concessione, il fac simile di istanza di partecipazione (allegato A1 e A2), il Documento di gara unico europeo DGUE da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato B), estratto normativo (allegato C), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria (allegato D), il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato E), il piano tariffario, l'elenco delle fermate e degli orari come approvati dalla deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 16 febbraio 2017 sono disponibili sul sito Internet www.comune.pozzadifassa.tn.it e possono essere ritirati in copia presso l'ufficio Protocollo del Comune di Pozza di Fassa (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 il mercoledì in orario continuato fino alle 16.30).

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti - in attuazione del Piano Anticorruzione 2016-2018 - **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, a mezzo PEC o fax, al Responsabile del Procedimento dott. Luigi Chiochetti (PEC: protocollo@pec.comune.pozzadifassa.tn.it)

Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate **ESCLUSIVAMENTE** sul sito internet (www.comune.pozzadifassa.tn.it), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 25 della L.p. 2/2016 e dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 76 del d.lgs. 50/2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, **sono pubblicati nel sito internet www.comune.pozzadifassa.tn.it**, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, **il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni** all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo 2.2.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete **si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente bando.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, **la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale**, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema **AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità.

Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale, ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad **acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

1 INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammesso alla procedura aperta, l'operatore economico dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

**Comune di Pozza di Fassa
P.za de Comun n. 1 38036 POZZA DI FASSA**

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 aprile 2017

un **UNICO** plico chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un concorrente costituente il raggruppamento temporaneo di concorrenti).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà l'operatore economico qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura:

“GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO-TURISTICO “POZZA DI FASSA – GARDECCIA” e “POZZA DI FASSA – VAL MONZONI” 2017 e 2018”.

Si precisa che costituisce **motivo di esclusione** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

1) una busta chiusa, recante all'esterno la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

- l'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 (all. A1 e A2);
- il Documento di gara unico europeo – DGUE – di cui al paragrafo 4.1 (all. B) e copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore;
- il DEPOSITO CAUZIONALE di cui al paragrafo 4.2;
- la ricevuta di versamento del CONTRIBUTO, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS;
- l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8;

2) una busta chiusa e sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente, l'oggetto della gara e la seguente dicitura "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA" e contenente a sua volta, A PENA DI ESCLUSIONE, L'OFFERTA ECONOMICA.

Per la redazione dell'offerta economica si rinvia alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio Protocollo, Comune Pozza di Fassa, P.za de Comun n. 1, 38036 Pozza di Fassa (TN), il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 ed il mercoledì in orario continuato fino alle 16.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio Protocollo, Comune Pozza di Fassa, P.za de Comun n. 1, 38036 Pozza di Fassa (TN), che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 ed il mercoledì in orario continuato fino alle 16.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**LA PRIMA SEDUTA DI GARA SI TERRA' IL GIORNO 11 APRILE 2017 ALLE ORE 09.00
PRESSO LA SALA GIUNTA DEL COMUNE DI POZZA DI FASSA**

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 45, comma 1.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui dell'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.lgs 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (estratto normativo allegato C).

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 **è fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto **determina l'ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 **è vietata** la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 **e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare**. In caso di violazione **sono esclusi** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. **In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale**. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione **sono esclusi** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 **le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo, di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.**

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.P. 2/2016, **qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscano elemento in grado di aver falsato la concorrenza.**

In sede di partecipazione andrà compilata la parte III, lett. C del DGUE, fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione

è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Pozza 2017-2019, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale Responsabile del procedimento e del Presidente della seduta di gara.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Pozza di Fassa 2017-2019, l'appaltatore sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pozza di Fassa, adeguato ai principi del D.P.R. 62/2013 con deliberazioni della Giunta comunale n. 15 del 30.1.2014 e n. 160 del 24.9.2014, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

2.2. ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A. ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE:

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 della direttiva 2014/23/UE, in combinato disposto con l'art. 80 del D.lgs. 50/2016, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo).

B. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

B.1) Iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui ha sede l'impresa, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per attività inerenti l'oggetto del presente appalto

B. 2) possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del D.lgs. 395/2000 e ss.mm..

C. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE:

- aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **servizi analoghi** a quello oggetto della concessione per un **importo non inferiore complessivamente ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila)** al netto degli oneri fiscali, intendendosi per servizi analoghi le operazioni di trasporto pubblico di persone;

I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 - valutati secondo quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016, fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, oltre all'operatore economico sottoposto a verifica a campione, a seguito dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso (nel riquadro) – lettera a).

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

- a) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (parte III, lettere A e B del DGUE), ai fini **dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte**. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;

b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (parte III, lettere C e D del DGUE), **durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato al paragrafo 7 del bando.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 Codice Civile e di G.E.I.E., l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente **paragrafo 2.2 lettera A**, i requisiti di idoneità professionale di cui al presente **paragrafo 2.2 lettera B** e il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al presente **paragrafo 2.2 lettera C** dovranno essere posseduti **da ciascun operatore economico raggruppato, consorziato o facente parte del G.E.I.E., a PENA DI ESCLUSIONE.**

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E. il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al presente paragrafo 2.2 lettera C (fatturato riferito a servizi analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando), potrà essere cumulato fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per i concorrenti singoli e che l'operatore economico mandatario in caso di Raggruppamento temporaneo o un'impresa consorziata/facente parte del G.E.I.E. in caso di consorzio o di G.E.I.E. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria, a PENA DI ESCLUSIONE.

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTA ECONOMICA

L'aggiudicazione della concessione avverrà secondo il **criterio della migliore offerta economica in rialzo rispetto al canone annuo posto a base di concessione.**

Si precisa che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto della concessione ed alle prescrizioni degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

Non sono ammesse offerte in diminuzione, parziali o condizionate.

In caso di offerte uguali l'individuazione dell'Impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente bando e alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo**. Essa dovrà essere inserita, a **PENA DI ESCLUSIONE**, in **distinta busta denominata "BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA"**, chiusa e sigillata con le medesime modalità previste per il plico esterno di cui al paragrafo 1, recante all'esterno la ragione sociale dell'offerente, l'oggetto della gara e la dicitura **"BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA"**. Essa andrà quindi inserita **nel plico unico esterno** di cui al paragrafo 1.

Si invitano i concorrenti a utilizzare, per la formulazione dell'offerta, l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione e allegato al presente bando di gara (allegato E).

L'**OFFERTA ECONOMICA** dovrà essere redatta su carta resa legale, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo, e recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e

delle mandanti.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione in cifre e in lettere della percentuale di rialzo rispetto all'importo del canone annuo posto a base di concessione (euro 6.100,00 – seimilacentotrenta). In caso di discordanza l'Autorità che presiede la gara considererà valido l'importo espresso in lettere.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 2 (due) richiesti verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero di decimali inferiore a quello richiesto l'Autorità che presiede la gara considererà i decimali mancanti pari a 0 (zero).

Eventuali correzioni al rialzo percentuale offerto (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al rialzo percentuale offerto (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al rialzo percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Non sarà considerato validamente espresso il rialzo percentuale indicato a seguito di correzioni ad esso non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

L'offerta economica dovrà, a **PENA DI ESCLUSIONE**, essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito), ovvero da un suo procuratore o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'Impresa.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.E.I.E., l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.E.I.E., a **PENA DI ESCLUSIONE dalla gara**.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE dalla gara**.

Per tutte le altre forme di Consorzio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, a **PENA DI ESCLUSIONE dalla gara**.

Comporta l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dell'offerta:

- la mancata sottoscrizione del modulo, con le modalità sopra indicate;
- la mancata indicazione del rialzo percentuale offerto sul canone annuo posto a base di concessione (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere);
- il mancato rispetto delle modalità di correzione dell'offerta come indicate al presente paragrafo;
- la presentazione di offerte in diminuzione rispetto alla misura del canone di concessione posto a base di gara.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 ed eventualmente, qualora dovuta, quella di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 nonché il documento **PASSOE** ai fini dell'**AVCPASS**, vanno inserite in apposita busta denominata **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla **BUSTA B** contenente l'offerta economica.

4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

All'interno della **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** devono essere prodotti:

- **l'istanza di partecipazione e accettazione delle clausole contenute nel bando, nello schema di contratto, nel capitolato e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:**
 - dal legale rappresentante dell'impresa singola,
 - dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.,
 - dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando a tal fine i modelli allegati al presente bando sotto le lettere A1 e A2.
- **il Documento di gara unico europeo – DGUE –** consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto l' "allegato B", attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.

Il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E. - deve essere accompagnato da **copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.**

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE

I riferimenti alla procedura di appalto contenuti nel DGUE ("allegato B") si intendono riferiti alla procedura di concessione e i riferimenti normativi alla direttiva 2014/24/UE, ivi citati, si intendono riferiti alla direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

- Il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito "acrobat reader", poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.".
- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento e parte VI nonché produrre la dichiarazione di cui al paragrafo 4.6 e il contratto di avvalimento;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lettera A – Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
- con riferimento alla parte IV, è **sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE"**; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella fase di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e nella verifica a campione di cui al successivo paragrafo 7;
- qualora il concorrente ritenga di indicare dettagliatamente i requisiti posseduti, si precisa che i dati inerenti il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 2.2 lettera B) e i dati inerenti i requisiti di capacità tecnico – professionale di cui al precedente paragrafo 2.2 lettera C) dovranno essere inseriti nelle apposite Sezioni;
- ulteriori indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. sono rinvenibili nell'allegata Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allegato C: estratto normativo).

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale dell'istanza di partecipazione e/o del documento di gara unico europeo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che

venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENAL'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione o mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- mancata presentazione o mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- mancata allegazione di copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (quale la mancanza contemporanea dell'istanza di partecipazione e del DGUE)

È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il **consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate**, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di **consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016**, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre **le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa** dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all' art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

NOTA BENE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**.

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione e l'offerta economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno della "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere prodotta la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari ad euro **10.460,00 (diecimilaquattrocentosessanta/00)**, corrispondente al **2% dell'importo posto a base di concessione**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, come previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

RIDUZIONI EX ART. 93 COMMA 7 D.LGS. 50/2016

- L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Ciascuna delle suddette riduzioni verrà calcolata sull'importo complessivo della cauzione dovuta e potranno essere applicate non oltre il limite del completo azzeramento dell'importo dovuto a titolo di deposito cauzionale.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente paragrafo, l'operatore economico è tenuto ad allegare alla documentazione costituente il deposito cauzionale, copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposta/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, attestante/i il possesso dei relativi requisiti.

Si invitano gli operatori economici a produrre apposita dichiarazione che dia conto della tipologia e della misura delle riduzioni applicate.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.9.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa Capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire:

- 1. tramite deposito in contanti**, mediante versamento diretto sul conto di tesoreria del Comune di Pozza di Fassa c/o la Tesoreria comunale del Comune di Pozza di Fassa "Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino - Filiale di Pozza di Fassa" - **codice IBAN**

IT14L0814035270000004036334, indicando la causale “Deposito cauzionale gara per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto urbano-turistico “Pozza di Fassa – Gardeccia” e “Pozza di Fassa – Val Monzoni” 2017 e 2018. Codice CIG n. “7005351685”. In tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell’avvenuto deposito. L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta dell’operatore economico e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione concedente Comune di Pozza di Fassa;

2. Tramite **bonifico bancario** sul conto di tesoreria intestato al Comune di Pozza di Fassa presso la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino – Filiale di Pozza di Fassa, indicando le seguenti coordinate bancarie:

CODICE IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	14	L	08140	35270	000004036334

e in aggiunta, per i bonifici dall'estero: **CODICE BIC: CCRIT2T38A**;

CAUSALE BONIFICO: “Deposito cauzionale gara per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto urbano-turistico “Pozza di Fassa – Gardeccia” e “Pozza di Fassa – Val Monzoni” 2017 e 2018. Codice CIG n. 7005351685.

In questo caso la ricevuta di avvenuto bonifico dovrà essere presentata a comprova dell’avvenuto deposito. L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì **corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare**, a richiesta dell’operatore economico e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla **cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione concedente**.

3. in **titoli del debito pubblico** garantito dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere del Comune di Pozza di Fassa (Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino – Filiale di Pozza di Fassa) a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione concedente. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell’avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta dell’operatore economico e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione concedente Comune di Pozza di Fassa;
4. mediante **fideiussione o polizza di fideiussoria, unica ed in originale**.

E’ ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all’interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm., in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con **autentica notarile**, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera), di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il fac-simile di dichiarazione di cui all' Allegato D del presente Bando).

I concorrenti **possono** presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed **integrata con le seguenti clausole**:

- "il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile".
- "il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, **la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole**:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il Comune di Pozza di Fassa in caso di mancata sottoscrizione del contratto, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal Comune di Pozza di Fassa a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
5. Il fideiussore si impegna, su richiesta del Comune di Pozza di Fassa, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta dell'operatore economico e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Pozza di Fassa.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione concedente ovvero che indichino quale **foro competente** a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in **carta legale o resa legale**.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutti i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, per il quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale della documentazione comprovante il deposito cauzionale, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 23 della LP. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria o ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell'esito di buon fine in caso di bonifico bancario);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;
- mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL' AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere prodotta la **RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro.....** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - deliberazione 163 del 22 dicembre 2015 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione Contributi" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG n. 7005351685** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "*Servizio riscossione*" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "*pagamenti effettuati*" disponibile on line sul "*Servizio di Riscossione*";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "*Cerca il punto vendita più vicino a te*", ed è inoltre attivata la voce "*contributo ANAC*" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dal soggetto individuato quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora l'operatore economico attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una

modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà all'operatore economico di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

SOCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 23 della LP. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad **ESCLUDERE** l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" tramite l'impresa capogruppo:

- A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
 - che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
 - che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
 - che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione alla concessione, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
 - le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

SOCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo

PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 23 della LP. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 2.2 lett. C. a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati.

In tale caso il concorrente dovrà presentare, all'interno della "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:

- il **DGUE** compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento (per la parte IV è sufficiente compilare solamente la prima lettera "α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE") e parte VI. Il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E. - deve essere accompagnato da copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore;
- la **DICHIARAZIONE** sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione le risorse di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto;
- originale o copia autentica del **CONTRATTO** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/ necessari per tutta la durata del contratto.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, **a pena di esclusione dalla gara** della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **pena l'esclusione di entrambi;**
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto **vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata"**.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 23 della LP. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE e della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria;
- mancata allegazione di copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", la documentazione prevista dal combinato disposto dall'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016 oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 23 della LP. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE e/o della dichiarazione di messa a disposizione delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria;
- mancata allegazione di copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016.

In caso di consorzi di cui di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A Forma della partecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Il DGUE delle consorziate, accompagnato da **copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore**, deve essere inserito all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**".

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 23 della LP. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- mancata allegazione di copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore;
- incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, **nella prima seduta pubblica**, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a **verificare la completezza e regolarità della documentazione**, contrassegnandola, e, in caso negativo, a **disporre il soccorso istruttorio**, secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, **il Presidente della gara**, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente agli offerenti ammessi;
- b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- c) a dare lettura delle offerte, rese da ciascun concorrente, relative alla percentuale di rialzo rispetto al canone annuo posto a base di concessione e al conseguente importo del canone annuo di concessione complessivo offerto;
- d) a formulare la graduatoria delle offerte valide;
- e) qualora non ritenga che l'offerta economica prima graduata, in base a elementi specifici, appaia anormalmente alta, **a dichiarare l'aggiudicazione in favore del concorrente primo graduato.**

Qualora, al contrario, il Presidente della gara ritenga che l'offerta economica prima graduata, in base a elementi specifici, appaia anormalmente alta, chiude la seduta e avvalendosi, anche ed eventualmente, di altri organismi tecnici dell'Amministrazione, procede alla valutazione delle eventuali giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

L'esame delle eventuali giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati, per quanto applicabili, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e della determinazione assunta dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Pertanto, il Presidente della gara, in quanto competente per la fase di esecuzione, sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente alta e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore

offerta non anomala.

In particolare il concorrente sottoposto alla predetta procedura dovrà – entro il termine indicato nella richiesta del Presidente della gara e comunque non inferiore a 15 giorni – fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, **a titolo esemplificativo**:

- a) l'economia del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio;
- d) l'originalità del servizio offerto.

Il concorrente **potrà produrre già in sede di offerta** le giustificazioni di cui sopra inserendole nella **"BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA"**, contenete l'offerta economica.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

All'esito del procedimento di verifica il Presidente della gara dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Quindi il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'**ESCLUSIONE** dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, sia risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' espressamente vietata, da parte del concessionario, la cessione o subconcessione a qualsiasi titolo, anche parziale, dei servizi oggetto di affidamento. Il concessionario deve quindi assicurare la gestione dei servizi direttamente o con proprio personale.

7. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà **nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, nonché di un ulteriore operatore economico individuato tramite sorteggio** alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei **requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando** e dichiarati nel corso della procedura di affidamento mediante il sistema AVCPASS ove consentito, **fissando per l'aggiudicatario un termine perentorio di 10 giorni**

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83, comma 9, DLgs 50/2016 e 23 della L.P. 2/2016.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 23 della LP. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede **all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, all' ESCUSSIONE della** cauzione provvisoria presentata e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione** per i provvedimenti di competenza.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

A comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale, l'Amministrazione effettuerà **d'ufficio** le verifiche mediante il sistema AVCPASS ove consentito, con le modalità di seguito indicate:

- **iscrizione al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto della concessione (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in concessione);
- **possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del D.lgs. 395/2000 e ss.mm..**
- certificazioni rilasciate dai committenti dalle quali si evinca che l'impresa ha svolto nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, **servizi assimilabili** a quello oggetto della concessione per un importo non inferiore complessivamente ad **Euro 150.000,00 (centocinquantamila)** al netto degli oneri fiscali, intendendosi per servizi analoghi le operazioni di trasporto pubblico di persone;
- *(Eventualmente)* Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, certificazione social accountability 8000, certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, certificazione OHSAS 18001, certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, l'operatore economico ha facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario e del soggetto sorteggiato indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio.

Nel caso in cui l'operatore economico carichi a sistema i certificati rilasciati dai committenti pubblici o privati, il medesimo dovrà caricare, unitamente ai suddetti certificati, anche una dichiarazione attestante la conformità dei documenti caricati agli originali in suo possesso.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione ne dà segnalazione all'**Autorità Nazionale Anticorruzione** che, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 38 della direttiva 2014/23/UE, allegato al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo), in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di concessione, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".
Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:
la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b) **le ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal Responsabile del Procedimento ai fini della stipulazione del contratto;
- c) (QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBIA GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;
- d) la **POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.** a copertura della responsabilità civile verso terzi per i danni

da circolazione stradale e/o trasporto persone/cose, di cui all'art. 4 comma 1. del Capitolato speciale di concessione, con un massimale minimo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per ciascun mezzo utilizzato;

- e) **la POLIZZA ASSICURATIVA a copertura della responsabilità civile verso terzi – rischi diversi (non da circolazione) di cui all'art. 4 comma 2. del Capitolato speciale di concessione, con un massimale minimo di euro 1.000.000,00 (unmilione);**
- f) **la CAUZIONE DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate.

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione committente **entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 103 della D.Lgs. 50/2016**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto in materia di riduzione dell'importo della fidejussione all'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione della cauzione definitiva dovrà avvenire tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175: in tal caso le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione concedente e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
 1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione concedente; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione concedente;
 2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 approvato dal quale risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione dell'Amministrazione concedente al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
 3. il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione concedente a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
 4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione concedente è quello in cui ha sede la medesima;
 5. *solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione concedente".*

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso

le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione concedente. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 103 comma 10 del d.lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi del D. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2.2.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara sono rimborsate al Comune concedente dall'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in Euro 1.200,00.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.

Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Comporta **l'ESCLUSIONE AUTOMATICA** dalla procedura la mancanza della busta B contenente l'offerta economica.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 e 8, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto di concessione ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopracitato paragrafo 7.

Trova applicazione l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7 e 8, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

DATA L'URGENZA DI GARANTIRE IL SERVIZIO a far data dal 27 maggio 2017 in concomitanza con l'apertura dei rifugi e l'inizio della stagione turistico-estiva e al fine di garantire un servizio pubblico efficiente, puntuale e completo a beneficio dell'utenza l'Amministrazione può

autorizzare l'ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO immediatamente dopo l'aggiudicazione e PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO, decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente Bando, ed entro i termini che saranno comunicati all'Impresa aggiudicataria.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente **normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.) e dall'art. 29 del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, con Legge n. 114/2014.**

Si invitano gli operatori economici a preconstituirsì la documentazione e le garanzie di cui sopra.

Si evidenzia che per l'espletamento delle attività non è ammesso l'impiego di mezzi o automezzi non autorizzati in base alla normativa vigente. Al momento dell'entrata in servizio la Ditta deve possedere gli automezzi indicati nel capitolato speciale e nello schema di contratto di concessione del servizio, pena la DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE della concessione ovvero la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO di concessione eventualmente stipulato.

Clausole sociali:

Si evidenzia che l'art. 1 del capitolato speciale di concessione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, prevede l'applicazione delle disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.**

Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli (vedi allegato C: estratto normativo).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet del Comune di Pozza di Fassa (www.comune.pozzadifassa.tn.it), nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, di idoneità professionale e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo 2.2.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Luigi Chiocchetti.

10. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Pozza di Fassa intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 e ss.mm..

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di concessione;
4. il titolare del trattamento è il Comune di Pozza di Fassa;
5. il responsabile del trattamento è il Segretario comunale;
6. in ogni momento l'operatore economico potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Si precisa altresì che, qualora necessario, i dati predetti potranno essere comunicati all'Agenzia Provinciale per i Contratti e Appalti della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del rapporto istituzionale di consulenza e assistenza.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.



Il Segretario comunale
dott. Luigi Chiocchetti

Allegati:

- *fac simile istanza di partecipazione (allegato A1 e A2);*
- *DGUE (allegato B)*
- *Estratto normativo (allegato C)*
- *Modelli per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria (allegato D)*
- *Modelli per la formulazione dell'offerta economica (allegato E)*
- *Capitolato speciale e relativi allegati*
- *Planimetrie percorsi, orari, tariffe*
- *Schema di contratto di concessione del servizio.*

